



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI  
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE III – RISCHIO RILEVANTE E  
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Eni S.p.A.  
Refining & Marketing  
Raffineria di Taranto  
[enirmtaranto.dir@pec.eni.it](mailto:enirmtaranto.dir@pec.eni.it)

E, p.c., Alla Commissione Istruttoria IPPC  
[cippc@pec.minambiente.it](mailto:cippc@pec.minambiente.it)

All'ISPRA  
[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
[segreteria.dica@mailbox.governo.it](mailto:segreteria.dica@mailbox.governo.it)

Al Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali  
art.14-ter L.241/90 - Cons. Donato Attubato  
[d.attubato@governo.it](mailto:d.attubato@governo.it)

**OGGETTO:** TRASMISSIONE PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO RELATIVO AL RIESAME DELL'AIA  
RILASCIATA ALLA ENI S.P.A. RAFFINERIA DI TARANTO – **PROCEDIMENTO ID 42/9676.**

Si trasmette in allegato copia del Parere Istruttorio Conclusivo, reso dalla Commissione AIA-IPPCC con nota del 09/05/2019, prot. n. 818/CIPPC.

L'atto fa riferimento al procedimento di riesame del decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato con D.M. 92 del 14/03/2018 per *verifica prescrizione di cui all'art. 1, comma 3 (rif. prescrizione n.1 del parere istruttorio conclusivo).*

Trattandosi pertanto di modifica non sostanziale, in conformità con quanto disposto dall'art. 29-nonies, comma 1 del D.lgs. n.152/2006 non si darà luogo ad ulteriore provvedimento di autorizzazione.

Si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione Istruttoria nel sopraccitato Parere Istruttorio.

Il parere viene altresì trasmesso ad ISPRA ai fini dell'aggiornamento, laddove necessario, del Piano di Monitoraggio e Controllo, reso ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione della presente nota sul sito istituzionale del Ministero.

**Il Dirigente**

Dott. Antonio Ziantoni

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.)

All: prot. CIPPC n. 818/2019

ID Utente: 374  
ID Documento: DVA-D3-AG-374\_2019-0225  
Data stesura: 17/05/2019

✓ Resp. Sez.: Ziantoni A.  
Ufficio: DVA-D3-AG  
Data: 17/05/2019

*Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO<sub>2</sub>*



Ministero Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare

COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE

INTEGRATA AMBIENTALE - IPPC

IL PRESIDENTE

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
c.a. Dott. Antonio Ziantoni  
[aia@pec.minambiente.it](mailto:aia@pec.minambiente.it)

Al Direttore Generale ISPRA  
[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

**Oggetto:** Trasmissione Parere Istruttorio Conclusivo relativo al riesame dell'AIA rilasciata alla ENI SpA per l'esercizio della Raffineria di Taranto – Procedimento ID 42/9676.

Si trasmette allegato alla presente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.M. 335/2017 del Ministero dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, il Parere Istruttorio Conclusivo relativo al procedimento in oggetto.

**Il Presidente f.f.**  
Prof. Armando Brath

All. PIC



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC  
Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.**

**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**

**Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto del Ministro n. 92 del 14 marzo 2018 per l'esercizio della Raffineria di Taranto della società ENI S.p.A. - Verifica prescrizione di cui all'art. 1, comma 3 (rif. Prescrizione n. 1 del parere istruttorio conclusivo) - (ID 42/9676).**

<b>GESTORE</b>	<b>ENI S.P.A. RAFFINERIA DI TARANTO</b>
<b>LOCALITÀ</b>	<b>TARANTO</b>
<b>DATA DI EMISSIONE</b>	<b>7 maggio 2019</b>

**Gruppo Istruttore:**

Dott. Antonio Fardelli – Referente

Avv. David Roettgen

Ing. Claudio Rapicetta

Ing. Paolo Garofoli (Regione Puglia)

Ing. Aniello Polignano - (Provincia di Taranto)

Ing. Giancarlo Ciaccia (Comune di Taranto)

Ing. Mauro De Molfetta (Comune di Statte)



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.**

**INDICE**

1. DEFINIZIONI .....	3
2. INTRODUZIONE .....	7
2.1 Atti presupposti .....	7
2.2 Atti normativi .....	7
2.3 Attività istruttorie .....	10
3. IDENTIFICAZIONE DEL COMPLESSO IPPC .....	12
4. ADEMPIMENTO ART.1, COMMA 3 del DM 92 del 14/03/2018 .....	13
5. CONCLUSIONI .....	21
6. TARIFFA ISTRUTTORIA .....	23
7. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO .....	23



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.**

## 1. DEFINIZIONI

<b>Autorità competente (AC)</b>	Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Valutazioni Ambientali.
<b>Autorità di controllo</b>	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Puglia.
<b>Autorizzazione integrata ambientale (AIA)</b>	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
<b>Commissione IPPC</b>	La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
<b>Gestore</b>	ENI S.p.A. - Raffineria di Taranto, installazione IPPC sita nei Comuni di Taranto e Statte, indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
<b>Gruppo Istruttore (GI)</b>	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
<b>Installazione</b>	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.L. 46/2014)




**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.**

<b>Inquinamento</b>	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi. (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.L. 46/2014)
<b>Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto</b>	La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, e' sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett- l-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
<b>Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)</b>	La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i.. Si intende per: 1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto; 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli; 3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. l-ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
<b>Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)</b>	Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. l-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.**

<b>Conclusioni sulle BAT</b>	Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
<b>Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)</b>	I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo". Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale. Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
<b>Uffici presso i quali sono depositati i documenti</b>	I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito <a href="http://www.va.minambiente.it">http://www.va.minambiente.it</a> , al fine della consultazione del pubblico.

 1725



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.**

**Valori Limite di  
Emissione (VLE)**

La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.**

## 2. INTRODUZIONE

### 2.1 Atti presupposti

Visto	il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/153/07 del 25/09/07, registrato alla Corte dei Conti il 9/10/07 che istituisce la Commissione istruttoria IPPC e stabilisce il regolamento di funzionamento della Commissione;
vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-1146/20186 del 11/10/2018, che assegna le attività istruttorie connesse alle domande di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale della Società ENI S.p.A. – Raffineria di Taranto, al Gruppo Istruttore così costituito: – Dott. Antonio Fardelli (Referente GI) – Ing. Claudio Franco Rapicetta – Avv. David Roettgen
preso atto	che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stati nominati, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del DPR 14/05/2007, n.90 i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: – Ing. Paolo Garofoli - Regione Puglia – Ing. Aniello Polignano – Provincia di Taranto – Ing. Giancarlo Ciaccia – Comune di Taranto – Ing. Mauro De Molfetta – Comune di Statte
preso atto	che ai lavori del GI della Commissione IPPC sono stati designati, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari e collaboratori dell'ISPRA: – Ing. Giuseppe Di Marco – Ing. Carlo Carlucci.

### 2.2 Atti normativi

Visto	il DLgs n. 152/2006 “ <i>Norme in materia ambientale</i> ” (Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O.) e s.m.i.;
visto	Il D.L. n. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del 27/03/2014 – Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE (IED);
visto	l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali: – devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili; – non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi; – è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.**

	<p>conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;</li><li>– devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;</li></ul> <p>deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies;</p>
visto	<p>l'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 46/2014 a norma del quale: <i>“Per installazioni esistenti che svolgono attività già ricomprese all'Allegato I al decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, gli eventuali procedimenti di rilascio, rinnovo, riesame o modifica dell'autorizzazione integrata ambientale in corso alla data del 7 gennaio 2013 sono conclusi con riferimento alla normativa vigente all'atto della presentazione dell'istanza entro e non oltre settantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto . Resta salva la facoltà per i gestori di presentare per tempo istanza di adeguamento di tali procedimenti alla disciplina di cui al presente titolo.”;</i></p>
visto	<p>l'articolo 29- sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), a norma del quale <i>“i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti.”;</i></p>
visto	<p>l'articolo 29- sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale <i>“L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione”;</i></p>
visto	<p>l'articolo 29- sexies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale <i>“Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso”;</i></p>
visto	<p>l'articolo 29- sexies, comma 4-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale <i>“L'autorità competente fissa valori limite di</i></p>



Commissione Istruttoria AIA-IPPC  
Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.

	<p><i>emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</i></p> <p>a) <i>fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;</i></p> <p>b) <i>fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stesa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.”;</i></p>
visto	<p>l'articolo 29-<i>sexies</i>, comma 4-ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014) ai sensi del quale “l'autorità competente può fissare valori limite di emissione piu' rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:</p> <p>a) quando previsto dall'articolo 29-septies;</p> <p>b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale”;</p>
visto	<p>l'articolo 29-<i>sexies</i>, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale “I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente. “</p>
visto	<p>l'articolo 29-<i>septies</i> del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), che prevede che l'autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure supplementari più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili qualora ciò risulti necessario per il rispetto delle norme di qualità ambientale;</p>
visto	<p>l'articolo 29-<i>octies</i> del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), che disciplina i Riesami delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;</p>
esaminati	<p>i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l'attuazione delle Direttive 96/61/CE e 2010/75/UE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. rappresenta recepimento integrale, e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– <i>Conclusioni sulle BAT concernenti la raffinazione di petrolio e gas ai sensi della Direttiva 2010/75/UE (Decisione 2014/738/UE del 09/10/2014)</i></li><li>– <i>Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Refining of Mineral Oil and Gas – 2015</i></li></ul>
visto	<p>il “Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della qualità</p>



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.**

	dell'aria nel quartiere Tamburi (TA)” per gli inquinanti benzo(a)pirene e PM10, approvato dalla Regione Puglia con decreto di Giunta Regionale n. 1944 del 02/10/2012;
visto	il Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.), pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 166 del 17-12-2013;
vista	La Legge Regionale n. 23/2015 “ <i>Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7, come modificata e integrata dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17</i> ”, relativa alla “ <i>Disciplina delle emissioni odorifere delle aziende. Emissioni derivanti da sansifici. Emissioni nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale.</i> ”

### 2.3 Attività istruttorie

Vista	L’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Decreto di AIA prot. Decreto di AIA DM 92 del 14/03/2018 per l’esercizio rispettivamente della Raffineria e della Centrale Termoelettrica site nel Comune di Taranto;
visto	il Decreto VIA/AIA prot. DVA-DEC-2011-573 del 27/10/2011 con cui il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha rilasciato alla ENI S.p.A l’autorizzazione per il progetto “Raffineria di Taranto – Adeguamento stoccaggio del greggio proveniente dal giacimento Tempa Rossa da realizzarsi nel Comune di Taranto”;
esaminata	la documentazione, prot. RAFTA/DIR/MV/284 del 26/09/2018 acquisita al prot. DVA/21614 del 27/09/2018, trasmessa dal Gestore in adempimento a quanto prescritto all’Art.1, comma 3 del Decreto AIA DM 92 del 14/03/2018 (rif. Prescrizione n.1 del Parere Istruttorio Conclusivo);
vista	la nota prot. DVA/22437 del 08/10/2018, con cui l’Autorità Competente ha comunicato l’avvio del procedimento istruttorio di Riesame dell’AIA, identificato con l’ID 42/9676;
vista	la Relazione istruttoria trasmessa da ISPRA con nota prot. 2018/64685 del 9/11/2018, acquisita al prot. CIPPC/1308 del 12/11/2018;
esaminate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per la redazione del presente parere, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l’incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell’Autorità Competente, un riesame dell’autorizzazione rilasciata, fatta salva l’adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti;
vista	la e-mail di trasmissione della bozza di Parere Istruttorio Conclusivo inviata per l’approvazione in data 3/12/2018 dalla segreteria della Commissione al Gruppo Istruttore avente prot. CIPPC/1493 del 12/12/2018 comprendente i relativi allegati circa l’approvazione;
vista	la nota della Regione Puglia prot. 14359 del 12/12/2018, acquisita al prot. CIPPC/1490 in pari data, con la quale il competente Ufficio evidenzia delle criticità nell’attuazione da parte dell’ENI del regolamento regionale n. 26 del 9/12/2013;



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.**

vista	la nota della DVA, prot. 2912 del 6/02/2019, con la quale, come richiesto dalla Commissione AIA-IPPC, prot. CIPPC/204 del 5/02/2019, si è provveduto a trasmettere la richiesta di integrazioni all'ENI al fine di produrre la documentazione tecnica per il superamento delle criticità segnalate dalla Regione Puglia con la nota del 12/12/2018 ovvero le controdeduzioni alla medesima nota;
vista	la documentazione trasmessa da ENI in data 7/03/2019, acquisita al prot. CIPPC/393 in pari data, contenente le controdeduzioni alle diverse osservazioni della Regione Puglia;
vista	la e-mail di trasmissione della bozza di Parere Istruttorio Conclusivo, aggiornata alla luce della documentazione di cui sopra, inviata per l'approvazione in data 8/04/2019 dalla segreteria della Commissione al Gruppo Istruttore avente prot. CIPPC/682 del 17/04/2019 comprendente i relativi allegati circa l'approvazione;
vista	la nota della Regione Puglia prot. 4989 del 15/04/2019, acquisita al prot. CIPPC/686 del 17/04/2019, con la quale il competente Ufficio ha confermato le criticità evidenziate con la nota prot. 14359 del 12/12/2018;
visti	gli esiti della riunione del Gruppo istruttore - Gestore del 7/05/2019.



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.**

### 3. IDENTIFICAZIONE DEL COMPLESSO IPPC

<b>Ragione sociale</b>	Eni S.p.A. Refining & Marketing and Chemicals – Raffineria di Taranto
<b>Indirizzo sede operativa</b>	S.S. 106 Jonica – 74123 TARANTO
<b>Sede Legale</b>	Piazzale Enrico Mattei 1 – 00144 Roma
<b>Rappresentante Legale</b>	Bernardo CASA Via Laurentina, 449 – 00144 Roma
<b>Tipo impianto</b>	Raffineria
<b>Codice e attività IPPC</b>	<u>Attività 1:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Raffinerie di Petrolio e di gas Codice IPPC: 1.2</li><li>• Classificazione NACE: Fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati Codice 23.20</li><li>• Classificazione NOSE-P: Trasformazione di Prodotti Petroliferi Codice 105.08</li></ul> <u>Attività 2:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Centrali termiche ed altri Impianti di combustione di potenza termica di almeno 300 MW - Codice IPPC 1.1</li><li>• Classificazione NACE: Produzione di energia elettrica – Codice 35.11;</li><li>• Classificazione NOSE-P: Processi di combustione &gt;300 MW - Codice 101.01</li></ul>
<b>Gestore Impianto</b>	Michele VIGLIANISI S.S. 106 Jonica – 74123 TARANTO 099 4782210 – michele.viglianisi@eni.com
<b>Referente IPPC</b>	Francesco PICARDI S.S. 106 Jonica – 74123 TARANTO 099 4782426 - francesco.picardi@eni.com
<b>Impianto a rischio di incidente rilevante</b>	SI (stabilimento soggetto a notifica ed alla presentazione del rapporto di sicurezza)
<b>Numero di addetti</b>	404
<b>Sistema di gestione ambientale</b>	SI – ISO14001 - EMAS
<b>Certificato di prevenzione incendi</b>	La Raffineria di Taranto è soggetta agli adempimenti del D.Lgs. 105/15.
<b>Periodicità dell'attività</b>	Continua
<b>Misure penali o amministrative riconducibili all'installazione o parte di essa</b>	E' in corso un procedimento relativo a fenomeni di emissione odorigene.



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.**

#### **4. ADEMPIMENTO ART.1, COMMA 3 del DM 92 del 14/03/2018**

La Eni S.p.A. Raffineria di Taranto (di seguito "il Gestore") è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto di AIA DM 92 del 14/03/2018 per l'esercizio rispettivamente della Raffineria e della Centrale Termoelettrica site nel comune di Taranto.

Il Gestore, in adempimento a quanto prescritto all'Art.1, comma 3 del Decreto AIA DM 0000092 del 14/03/2018 (rif. Prescrizione n.1 del Parere Istruttorio Conclusivo), ha presentato l'istanza prot. RAFTA/DIR/MV/284 del 26/09/2018 acquisita al prot. DVA/21614 del 27/09/2018.

Con nota prot. DVA/22437 del 08/10/2018, l'Autorità Competente ha comunicato l'avvio del procedimento istruttorio di Riesame dell'AIA, identificato con l'ID 42/9676.

In particolare, l'Art. 1, comma 3 del DM 92 del 14/03/2018, prescrive al Gestore di presentare all'Autorità Competente, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione dell'AIA, una relazione relativa alla verifica del sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche conformemente al Regolamento della Regione Puglia n. 26 del 9/12/2013 e di proporre, nel contempo, gli interventi di risanamento eventualmente necessari, compreso l'adeguamento del sistema di trattamento acque di Raffineria (TAE).

L'Art.1, comma 3 del succitato Decreto, prescrive altresì al Gestore di prendere in considerazione anche le acque meteoriche associate all'intervento di impermeabilizzazione delle pipe way di Raffineria e dei bacini di contenimento di cui alle prescrizioni contenute nei paragrafi 9.1.6 e 10.3 del Parere Istruttorio Conclusivo.

Il Gestore ha presentato la documentazione richiesta con l'obiettivo di verificare l'applicabilità del Regolamento regionale alla Raffineria di Taranto, valutando altresì la conformità dei sistemi già installati (sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche).

Preliminarmente il Gestore specifica che all'interno della Raffineria non viene normalmente effettuata una distinzione tra acque di prima e seconda pioggia, ossia tutte le acque meteoriche di Raffineria sono sottoposte allo stesso ciclo di trattamento, aspetto questo assicurato grazie alla particolare suddivisione in "zone" operata all'interno della Raffineria.

Unica eccezione a quanto sopra avviene in occasione di eventi meteorici eccezionali e particolarmente intensi, circostanza nella quale vengono recapitate attraverso lo Scarico B al corpo idrico recettore (Mar Grande), le acque successive a quelle di prima pioggia.

In particolare, le acque meteoriche di dilavamento (di seguito AMD) vengono recapitate a differenti sistemi di trattamento (impianto di trattamento di Raffineria - TAE) prima del loro riutilizzo nel ciclo produttivo di Raffineria e/o del loro scarico a mare attraverso lo Scarico A. In particolare il sito della Raffineria viene suddiviso in tre "zone" (bacini di afflusso) denominate A, B e C.

La zona A raccoglie e tratta attraverso l'impianto TAE A, la totalità delle acque di processo e, per la porzione di sito di propria competenza, le AMD che interessano gli impianti presenti in Raffineria, i drenaggi di alcuni serbatoi, oltre che le acque pretrattate dagli impianti TAE B e C e le acque di lavaggio piazzali.



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.**

La zona B raccoglie e pretratta presso l'impianto TAE B, per la porzione di sito di propria competenza, le AMD oltre che la maggior parte delle acque di drenaggio dei serbatoi e le rilancia al TAE A.

La zona C infine raccoglie e pretratta presso l'impianto TAE C, per la porzione di sito di propria competenza, le AMD oltre che le restanti acque di drenaggio dei serbatoi, nonché le AMD e quelle dei drenaggi vari del Pontile Petroli, rilanciando il tutto al TAE B.

La Raffineria è dotata di 3 scarichi autorizzati attualmente in uso denominati rispettivamente A e B e Scarico 1 GPL (quest'ultimo esclusivamente di pertinenza dell'ex-Stabilimento GPL).

Lo Scarico A è costituito prevalentemente da acque di processo, acque di raffreddamento (acqua mare), AMD, acque di lavaggio e acque di drenaggio serbatoi, tutte acque che sono preventivamente depurate presso il TAE A.

Lo Scarico B rappresenta invece lo scarico discontinuo per le AMD della zona B e viene attivato manualmente solo in caso di eventi meteorici eccezionali e particolarmente intensi. Pertanto, in condizioni normali la totalità delle AMD viene raccolta e sottoposta a ciclo di trattamento.

In Raffineria è presente, a valle del TAE A, un ulteriore trattamento definito "*Water Reuse*" che opera un trattamento terziario per produrre acque con i requisiti interni richiesti (acqua dissalata per produzione vapore nella Centrale Termoelettrica).

Gli scarichi A e B sono ubicati a sud-ovest del sito della Raffineria.





## Commissione Istruttoria AIA-IPPC Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.

A valle della descrizione del sistema di trattamento delle acque il Gestore fornisce le considerazioni in merito all'applicabilità al sito della Raffineria del Regolamento Regionale (di seguito R.R.), fornendo, solo nei casi di applicabilità e per gli articoli ritenuti cogenti, le relative conformità.

**i. RIUTILIZZO DELLE AMD – Art. 2, comma 2 del R.R.**

Il Gestore ritiene che l'attuale gestione delle AMD da parte della Raffineria risulti conforme, in quanto è operativo un sistema di riutilizzo delle AMD (impianto *water reuse*).

**ii. OBIETTIVI DI QUALITÀ AMBIENTALE DEL CORPO IDRICO RECETTORE – Art. 2, comma 6**

Il Gestore ritiene che lo scarico A non pregiudichi il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale del corpo idrico ricettore, così come indicato nello studio di diffusione dei contaminanti, già presentato in Allegato D7 alla domanda di riesame dell'AIA.

In merito alla sicurezza idraulica e geomorfologica per la presenza degli scarichi A e B, il Gestore dichiara che gli stessi sono stati realizzati secondo un progetto del 2014 che ha previsto l'installazione di un diffusore in cemento armato con scogliere come protezione per evitare l'erosione della linea di costa. A tal riguardo, all'interno della relazione tecnica fornita dal Gestore, sono riportate evidenze fotografiche del manufatto (cfr. pag.12, Figura 2 del documento *Verifica della conformità della Raffineria al Regolamento di gestione delle acque meteoriche della Regione Puglia* allegato all'istanza di adempimento)

**iii. CAPACITÀ DI ACCUMULO DELLE AMPP – Art. 3, comma 1, lettera b), numero III**

Ai sensi del R.R., le acque meteoriche di prima pioggia (di seguito AMPP) risultano essere quelle corrispondenti ad un'altezza di precipitazione non superiore a 2,5 mm (art. 3 comma 1, lettera b), numero III).

Il Gestore dichiara che, essendo la superficie pavimentata attuale dello Stabilimento, complessivamente pari a 665.884 m<sup>2</sup> (641.254 m<sup>2</sup> di aree scoperte pavimentate + 24.630 m<sup>2</sup> di aree edificate coperte), per consentire l'accumulo di tutte le AMPP da parte della Raffineria sono necessari circa 1.665 m<sup>3</sup> di stoccaggio.

Considerando che attualmente la capacità di accumulo (fornita anche attraverso serbatoi dedicati) in testa al trattamento TAE per AMD, acque di drenaggio serbatoi e acque di lavaggio piazzali è pari a circa 32.000 m<sup>3</sup>, il Gestore ritiene che la capacità di stoccaggio della Raffineria risulta sufficiente rispetto a quanto richiesto dal R.R..

In particolare il Gestore dichiara che la sezione di accumulo si compone, tra le altre cose, di serbatoi dedicati (rif. T-6001, T-6003, T-6007 e T-6008) le cui capacità di stoccaggio sono indicate nella tabella sottostante.

Serbatoio	Capacità (mc)
T-6001	6500
T-6003	6500
T-6007	6500
T-6008	12039

Il Gestore ritiene che il requisito sia ulteriormente rispettato se si considera che con l'impianto Water Reuse viene effettuato un riutilizzo interno delle acque reflue depurate in uscita dal TAE A (e quindi anche dell'insieme AMPP e AMD).



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.**

**iv. DILAVAMENTO DI SOSTANZE PERICOLOSE DA PARTE DELLE AMPP – Art.8 e Art.9**

Il Gestore dichiara che la Raffineria rientra sotto la disciplina del Capo II del R.R. (art. 8 comma 1) in quanto le seguenti attività svolte comportano un effettivo rischio di dilavamento di sostanze pericolose:

- Industria petrolifera (art. 8 comma 2 lettera a);
- Attività concernente deposito, carico, scarico e travaso di sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quali, ad esempio, gli oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti (art. 8 comma 2 lettera r);
- Attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (raffinazione di petrolio e di gas) (art. 8 comma 2 lettera s).

In tal senso, le superfici scolanti presenti in Raffineria che sono a rischio di dilavamento di sostanze pericolose devono essere impermeabilizzate e dotate di un'apposita rete di raccolta e convogliamento dimensionata con un tempo di ritorno almeno pari a 5 anni. La rete deve essere poi dotata di sistema di separazione della prima pioggia dalla seconda pioggia (art. 9 comma 1).

In Raffineria è presente un'unica rete di raccolta per le AMD finalizzata al collettamento delle stesse verso l'impianto di trattamento TAE ed al successivo riutilizzo interno mediante l'impianto "Water Reuse".

Relativamente all'impermeabilizzazione delle aree a rischio di contaminazione da parte di sostanze pericolose, il Gestore dichiara che la Raffineria è attualmente dotata di idonee superfici pavimentate/impermeabilizzate per la quasi totalità della sua estensione, fatta eccezione delle aree corrispondenti alle pipeway e ad alcuni bacini di contenimento non impermeabilizzati dei serbatoi di stoccaggio dei prodotti petroliferi.

In riferimento a tali aree, il Gestore rimanda agli studi redatti in riscontro alle prescrizioni n. 13 (*Piano di miglioramento per il contenimento delle eventuali perdite da accoppiamenti flangiati*<sup>1</sup>) e n. 22 (*Piano di miglioramento dei sistemi di prevenzione della contaminazione dei terreni interni ai bacini di contenimento*)<sup>2</sup> del Parere Istruttorio Conclusivo in cui sono riportate le seguenti proposte avanzate dal Gestore come tecniche di protezione del suolo a causa di sversamenti accidentali di prodotto dalle aree impianto:

- Interventi sugli accoppiamenti flangiati delle pipe-way dedicate al trasporto di benzina ed ETBE/MTBE, consistenti nell'installazione di specifici copriflange in grado di pre-contenere ed evidenziare un'eventuale perdita di prodotto mediante cambiamento del proprio colore.
- Costruzione di canaline perimetrali impermeabili in corrispondenza del piede di 30 serbatoi contenenti benzina ed ETBE/MTBE e connesso sistema di drenaggio per il convogliamento del prodotto eventualmente sversato alla rete fognaria di Raffineria.

<sup>1</sup> Rif. Procedimento istruttorio ID 42/9678

<sup>2</sup> Rif. Procedimento istruttorio ID 42/9679



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.**

v. **TRATTAMENTO DELLE AMPP E DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE – Art. 10, comma 1**

Il Gestore dichiara che il trattamento delle AMD e delle acque di lavaggio delle aree impermeabilizzate, nelle diverse zone, viene garantito attraverso le linee di trattamento TAE A, TAE B e TAE C. Inoltre il Gestore ritiene che, il trattamento effettuato tramite l'impianto TAE A garantisca il rispetto dei limiti richiesti allo scarico a mare in accordo a quanto prescritto dall'AIA vigente e dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (art. 10 comma 1, lettera a).

Il Gestore precisa inoltre che, in condizioni normali (ad eccezione quindi degli eventi meteorici eccezionali e particolarmente intensi) anche le AMD e dunque non solo di prima pioggia, assieme alle altre correnti liquide, sono sottoposte a trattamento ed in parte riutilizzate nel ciclo produttivo di Stabilimento attraverso il Water Reuse.

vi. **MANUTENZIONE DELLE SUPERFICI SCOLANTI – Art. 12, comma 1**

Il Gestore dichiara che le superfici impermeabili della Raffineria sono periodicamente sottoposte a verifica e, ove richiesto, ad operazioni di pulizia, secondo quanto disposto dall'art. 12 comma 1. A questo proposito, il Gestore rimanda al documento riportante gli esiti del sopralluogo presso le aree pavimentate della Raffineria condotto a Giugno 2018, in risposta alla prescrizione n. 2 dell'AIA, all'interno del quale sono riportate alcune fotografie rappresentative delle condizioni delle aree pavimentate.

vii. **ZONE DI RISPETTO PER GLI SCARICHI – Art. 13**

L'art. 13 comma 2 della normativa in esame indica la necessità di verifica di distanza degli scarichi da alcuni elementi ritenuti sensibili in particolare opere di derivazione di acque destinate a consumo umano aree di balneazione e attività di pesca. La distanza minima indicata è di 500 m.

Il Gestore dichiara di aver verificato le distanze degli scarichi A e B rispetto a:

- opere di derivazione di acque destinate a consumo umano;
- aree di balneazione.

Rispetto al primo punto, il Gestore dichiara che in Regione Puglia, l'approvvigionamento di acqua per uso potabile è realizzato da AQP, gestore del Servizio Idrico Integrato, con prelievi da diverse tipologie di fonte (sorgenti, invasi artificiali e pozzi):


- i gruppi sorgentizi che alimentano il sistema AQP sono le sorgenti del fiume Sele (localizzate nel comune di Caposele, in provincia di Avellino) e quelle del fiume Calore (localizzate nei comuni di Cassano Irpino e Montella)
- gli invasi artificiali utilizzati per l'approvvigionamento idrico sono il Pertusillo e il Sinni in Basilicata e, in Puglia, l'invaso di Occhito sul Fiume Fortore al confine con il Molise e l'invaso di Monte Melillo sul Torrente Locone;
- i pozzi sono alimentati dalle acque della falda idrica profonda; per il prelievo dell'acqua, AQP utilizza mediamente da 180 a 200 pozzi dislocati sul territorio pugliese ma localizzati a distanze minime di 14 km in zona Massafra.

Per la verifica rispetto alle aree di balneazione il Gestore ha fatto riferimento al sito dell'ARPA e all'identificazione delle località limitrofe oggetto di monitoraggio.



## Commissione Istruttoria AIA-IPPC Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.

Le verifiche effettuate dal Gestore in merito ai punti precedenti hanno mostrato la rispondenza della distanza richiesta come illustrato nelle figure che seguono.



La figura mostra l'ubicazione delle aree a protezione speciale della zona, dei pozzi di approvvigionamento potabile e degli scarichi A e B (in blu) (Fonte: PTA - Piano di Tutela delle Acque regionale Tavola A "Zone di protezione speciale idrogeologica").



La figura evidenzia in blu l'area di balneazione più prossima agli scarichi A e B (in giallo), la distanza tra le due aree è di 3,5 km (fonte: <http://www.arpa.puglia.it/web/guest/balneazione>).

19  
*[Handwritten signatures]*



## Commissione Istruttoria AIA-IPPC

### Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.

Il Gestore dichiara che le zone di rispetto dagli scarichi di cui sopra sono segnalate mediante appositi cartelli indicanti i divieti e i rischi igienici (art. 13 comma 6).

Per quanto riguarda attività di pesca, piscicoltura, stabulazione dei mitili e la molluschicoltura (art.13 comma 3), il Gestore dichiara che tali aree non risultano presenti entro un raggio di 500 m dal punto di scarico A/B sulla base delle informazioni riportate nei siti web istituzionali consultati.

#### Conclusioni del Gestore

In conclusione il Gestore, dall'esame del R.R., ritiene che:

- la Raffineria rientra sotto la disciplina del Capo II “*Acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne da sottoporre a depurazione*”.
- la Raffineria risulta allo stato attuale conforme ai dettami di tale normativa, e ciò anche in considerazione degli interventi proposti riguardo al collettamento delle AMD ricadenti in area serbatoi di stoccaggio dei prodotti petroliferi, così come descritto nei documenti in risposta alle prescrizioni n. 13 e n. 22 dell'AIA.

In particolare, in risposta alla prescrizione 13 dell'AIA il Gestore, avendo ritenuto che in corrispondenza delle principali pipe-way di Raffineria non sono presenti “accoppiamenti flangiati critici”, propone di intervenire comunque in maniera preventiva sulle flange delle tubazioni dedicate al trasporto dei fluidi ritenuti più a rischio in relazione alla loro capacità di infiltrarsi nel terreno in caso di un eventuale sversamento. In particolare il Gestore propone l'installazione di un sistema di pre-contenimento da posizionare in corrispondenza degli accoppiamenti flangiati per le linee che trasportano MTBE/ETBE e Benzine. Tale soluzione tecnica sarebbe finalizzata a garantire il pre-contenimento di eventuali perdite dalle flange e a segnalare eventuali trafile di idrocarburi liquidi volatili.

I dispositivi individuati dal Gestore sono costituiti da cuffie di protezione da avvolgere sull'accoppiamento flangiato e da un sistema di segnalazione e visualizzazione della eventuale perdita, mediante un indicatore con cartina tornasole sostituibile. Tali indicatori cambiano il proprio colore a contatto con la sostanza fuoriuscita e consentono quindi di visualizzare a distanza la presenza di una perdita dalla linea.

Relativamente alla prescrizione 22 dell'AIA, il Gestore ritiene che:

- per i serbatoi contenenti grezzo, gasolio, kerosene e olio combustibile, le misure costruttive, l'installazione degli strumenti automatici di controllo di livello ed il piano di ispezione e manutenzione dei serbatoi in essere presso la Raffineria garantiscono un livello di rischio accettabile e pertanto non è necessario mettere in atto misure di mitigazione aggiuntive, quali ulteriori opere di impermeabilizzazione dei bacini di contenimento dei serbatoi di Raffineria.
- per i serbatoi contenenti benzina e MTBE sia necessario implementare le misure di mitigazione attualmente in essere. Il Gestore propone pertanto di eseguire un intervento di impermeabilizzazione parziale sui 30 serbatoi contenenti benzina ed ETBE/MTBE. Gli interventi di impermeabilizzazione parziale proposti consistono nella realizzazione di un primo bacino di contenimento impermeabile (in calcestruzzo), in particolare, è prevista la costruzione di una canaletta impermeabile a sezione trapezoidale e posta lungo la circonferenza esterna del serbatoio per la raccolta di eventuali sversamenti di prodotto a seguito di sovra riempimento del serbatoio, di piccola rottura del mantello o delle linee



## Commissione Istruttoria AIA-IPPC Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.

collegate, perdita dal dreno, eventuali perdite dagli accoppiamenti flangiati delle connessioni ai serbatoi, dai mixer, etc.

La canaletta perimetrale sarà collegata al pozzetto di scarico interno al bacino di contenimento a sua volta allacciato alla rete fognaria recapitante all'impianto di trattamento della Raffineria.

### 5. CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI

- Considerato che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria (restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti);
- considerati i contenuti della documentazione presentata dal Gestore e riportati nel presente parere;
- considerato che il Gestore ritiene che non siano necessari interventi di risanamento né adeguamenti al sistema di trattamento acque di Raffineria, fatti salvi quelli previsti dalle prescrizioni n. 13 (*Piano di miglioramento per il contenimento delle eventuali perdite da accoppiamenti flangiati*<sup>3</sup>) e n. 22 (*Piano di miglioramento dei sistemi di prevenzione della contaminazione dei terreni interni ai bacini di contenimento*<sup>4</sup>) del Parere Istruttorio Conclusivo allegato all'AIA. In particolare, relativamente a tali prescrizioni:
  - in risposta alla prescrizione 13 dell'AIA, il Gestore, avendo ritenuto che in corrispondenza delle principali pipe-way di Raffineria non sono presenti "accoppiamenti flangiati critici", propone di intervenire comunque in maniera preventiva sulle flange delle tubazioni dedicate al trasporto dei fluidi ritenuti più a rischio in relazione alla loro capacità di infiltrarsi nel terreno in caso di un eventuale sversamento. In particolare il Gestore propone l'installazione di un sistema di pre-contenimento da posizionare in corrispondenza degli accoppiamenti flangiati per le linee che trasportano MTBE/ETBE e Benzine. Tale soluzione tecnica sarebbe finalizzata a garantire il pre-contenimento di eventuali perdite dalle flange e a segnalare eventuali trafileamenti di idrocarburi liquidi volatili.  
I dispositivi individuati dal Gestore sono costituiti da cuffie di protezione da avvolgere sull'accoppiamento flangiato e da un sistema di segnalazione e visualizzazione della eventuale perdita, mediante un indicatore con cartina tornasole sostituibile. Tali indicatori cambiano il proprio colore a contatto con la sostanza fuoriuscita e consentono quindi di visualizzare a distanza la presenza di una perdita dalla linea.

<sup>3</sup> Rif. Procedimento istruttorio ID 42/9678

<sup>4</sup> Rif. Procedimento istruttorio ID 42/9679

21



## Commissione Istruttoria AIA-IPPC Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.

- in risposta alla prescrizione 22 dell'AIA, il Gestore ritiene che:
  - per i serbatoi contenenti grezzo, gasolio, kerosene e olio combustibile, le misure costruttive, l'installazione degli strumenti automatici di controllo di livello ed il piano di ispezione e manutenzione dei serbatoi in essere presso la Raffineria garantiscono un livello di rischio accettabile e pertanto non è necessario mettere in atto misure di mitigazione aggiuntive, quali ulteriori opere di impermeabilizzazione dei bacini di contenimento dei serbatoi di Raffineria;
  - per i serbatoi contenenti benzina e MTBE sia necessario implementare le misure di mitigazione attualmente in essere. Il Gestore propone pertanto di eseguire un intervento di impermeabilizzazione parziale sui 30 serbatoi contenenti benzina ed ETBE/MTBE. Gli interventi di impermeabilizzazione parziale proposti consistono nella realizzazione di un primo bacino di contenimento impermeabile (in calcestruzzo), in particolare, è prevista la costruzione di una canaletta impermeabile a sezione trapezoidale e posta lungo la circonferenza esterna del serbatoio per la raccolta di eventuali sversamenti di prodotto a seguito di sovra riempimento del serbatoio, di piccola rottura del mantello o delle linee collegate, perdita dal dreno, eventuali perdite dagli accoppiamenti flangiati delle connessioni ai serbatoi, dai mixer, etc. La canaletta perimetrale sarà collegata al pozzetto di scarico interno al bacino di contenimento a sua volta allacciato alla rete fognaria recapitante all'impianto di trattamento della Raffineria;
- considerato che il Gestore ritiene che l'attuale gestione delle acque meteoriche da parte della Raffineria risulti conforme, in quanto è operativo il sistema di riutilizzo impianto *water reuse*;
- tenuto conto della nota della Regione Puglia prot. 14359 del 12/12/2018, acquisita al prot. CIPPC/1490 in pari data, con la quale il competente Ufficio evidenzia delle criticità in merito alla completa attuazione da parte dell'ENI del regolamento regionale n. 26 del 9/12/2013;
- tenuto altresì conto della documentazione trasmessa da ENI in data 7/03/2019, acquisita al prot. CIPPC/393 in pari data, contenente le controdeduzioni alle diverse osservazioni formulate dalla Regione Puglia;
- considerato che la Regione Puglia, con nota prot. 4989 del 15/04/2019, acquisita al prot. CIPPC/1490 del 17/04/2019, ha confermato le criticità già evidenziate con la nota del prot. 14359 del 12/12/2018;
- gli esiti della riunione del Gruppo istruttore, con l'audizione del Gestore, del 7/05/2019, nell'ambito della quale sono state superate le criticità evidenziate dalla Regione Puglia;



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC**  
**Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.**

**IL GRUPPO ISTRUTTORE**

ritiene che la prescrizione di cui all'art. 1, comma 3 (rif. Prescrizione n. 1 del parere istruttorio conclusivo) del DM 92 del 14/03/2018, che prevede la presentazione di una "*relazione relativa alla verifica del sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche conformemente al Regolamento della Regione Puglia n. 26 del 9/12/2013 e di proporre, nel contempo, gli interventi di risanamento eventualmente necessari, compreso l'adeguamento del sistema di trattamento acque di Raffineria (TAE)*", è adempiuta a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. Il Gestore, entro 60 giorni dall'adozione del presente parere, deve trasmettere ad ISPRA una proposta di procedura operativa, da concordare con la stessa, per la gestione dello scarico B, finalizzata in particolare a:
  - a) definire gli eventi che possono determinare l'attivazione dello scarico;
  - b) rendere tracciabili le operazioni di apertura e chiusura dello scarico;
  - c) definire le modalità di attuazione delle attività di monitoraggio dei parametri di cui alla prescrizione n. 70 del PIC (DM n. 92 del 14/03/2018), per quantificare le portate scaricate e le concentrazioni degli inquinanti.
2. Il Gestore, entro 6 mesi dall'adozione del presente parere, deve presentare all'Autorità competente uno studio di fattibilità per l'individuazione delle soluzioni di breve e lungo termine finalizzate all'aumento della capacità di accumulo e trattamento localizzato delle acque meteoriche presso la Zona B dell'installazione. Lo studio è finalizzato ad individuare i possibili margini di aumento del volume di accumulo delle acque meteoriche della zona B. Inoltre, tale studio dovrà riportare anche valutazioni e modalità gestionali associate ad eventi particolarmente severi che possano interessare la zona A dell'installazione, con il superamento della relativa attuale capacità di accumulo delle acque meteoriche.

## **6. TARIFFA ISTRUTTORIA**

Il Gestore, ai sensi del decreto 6 marzo 2017 n. 58 relativo alle tariffe da applicare alle istruttorie delle AIA, ha versato la tariffa prevista, ritenuta congrua.

## **7. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

Il Piano di Monitoraggio e Controllo non necessita di aggiornamenti.

Handwritten signatures and initials, including a circled 'E' and the number '23'.

